

**ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ**

Tra

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ / P.IVA \_\_\_\_\_),

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_ (di seguito, "Proponente");

e

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ / P.IVA \_\_\_\_\_),

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_ (di seguito, "\_\_\_\_\_");

congiuntamente anche denominate "Parti" e disgiuntamente "Parte".

Premesso che:

- A. Proponente è [una start-up / una spin-off / un team] afferente alla Scuola  
\_\_\_\_\_;
- B. (Parte 2) è \_\_\_\_\_;
- C. le Parti intendono instaurare una collaborazione volta alla partecipazione della Proponente al bando POCHI, promosso dalle Scuole Universitarie Superiori;
- D. \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

**1. DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente accordo di confidenzialità (di seguito, l'"Accordo") con il termine "Informazioni Confidenziali" o "Informazione Confidenziale" si fa riferimento a qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, *know-how* e, in genere, a qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi \_\_\_\_\_, nell'ambito delle attività legate allo sviluppo di Proof of Concept o Proof of Value nel contesto del bando POCHI e (iii) che al tempo della rivelazione o della consegna sia identificata come di natura "segreta" dalla Parte rivelante. La natura

segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o apposizione della dicitura "RISERVATO", "CONFIDENZIALE" o "INFORMAZIONE CONFIDENZIALE". In caso di informazioni riservate, scambiate oralmente, la Parte rivelante dovrà trasmettere, entro 15 giorni, una nota scritta, in cui specificherà che quelle determinate informazioni, scambiate oralmente, sono da considerarsi confidenziali.

## **2. OGGETTO DELL'ACCORDO E SCOPO DELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI**

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di segretezza cui sono tenute le Parti rispetto alle Informazioni Confidenziali di cui vengano a conoscenza durante la vigenza del presente Accordo, per la realizzazione dello scopo e delle attività indicate nelle premesse.

2.2. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate solo ed esclusivamente al fine di consentire all'altra Parte lo svolgimento delle attività;

## **3. ESCLUSIONI**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- i. al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
- ii. la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha comunicate.

## **4. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA**

4.1. Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi Informazione Confidenziale comunicatale dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna:

- i. a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessale dall'altra Parte;

- ii. a non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

4.2. Ciascuna Parte si impegna a conservare e a custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte di cui sia entrata in possesso in esecuzione del presente Accordo.

4.3. Nel caso in cui, in esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, una Parte consegni all'altra Informazioni Confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, la Parte ricevente, in caso di risoluzione del presente Accordo, per qualsiasi ragione essa avvenga, dovrà immediatamente riconsegnare all'altra Parte tutti i supporti materiali contenenti Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso, oppure su indicazione scritta della stessa, procedere alla loro distruzione.

4.4. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Accordo e (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

4.5. Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del presente Accordo, un terzo debba venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali, la Parte che permette la conoscenza delle Informazioni Confidenziali da parte del terzo (i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo; (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo rispetto al contenuto del presente Accordo.

4.6. Nel caso in cui una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità le Informazioni Confidenziali, in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dovrà dare immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Confidenziali, al fine (i) di concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione e (ii) di permettere alla Parte proprietaria di richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO E DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 24 mesi.

5.2. Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo fino a quando le Informazioni Confidenziali rivelate nel periodo di vigenza dell'Accordo non siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente.

## 6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

6.2. Per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo le Parti indicano il foro di Milano quale foro esclusivamente competente.

## 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

7.1 Le parti, in qualità di Titolari autonomi, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo di confidenzialità nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

7.2 I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- [redacted] per (Parte 1), il punto di contatto è \_\_\_\_\_. I dati di contatto del Titolare sono: \_\_\_\_\_; [(Parte 1) non ha nominato un DPO]/[I dati di contatto del DPO di (Parte 1) sono: \_\_\_\_\_]

- [redacted] per (Parte 2), il punto di contatto è \_\_\_\_\_. I dati di contatto del Titolare sono: \_\_\_\_\_; [(Parte 2) non ha nominato un DPO]/[I dati di contatto del DPO di (Parte 2) sono: \_\_\_\_\_]

## 8. MISCELLANEA

8.1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto (i) che il presente Accordo non crea alcun vincolo di esclusiva e (ii) che non viene concessa alcuna garanzia o assicurazione circa l'accuratezza, completezza o altro delle Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo.

8.3. L'eventuale invalidità di singole clausole dell'Accordo non ne determinerà la nullità totale e le Parti si impegnano a sostituire prontamente le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

8.4. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o orale, intervenuto tra le Parti sulla materia che ne costituisce l'oggetto.

8.5. Il presente Accordo è sottoscritto in originale in duplice copia, una per ciascuna delle Parti. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo non saranno valide ove non siano state fatte per iscritto.

## 9. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente accordo si applicano anche nell'ambito delle attività relative ad eventuali contratti stipulati tra le Parti (contratti di consulenza, ecc.) relativi all'oggetto del progetto in cui vengano utilizzate Informazioni Confidenziali ai sensi del precedente art. 1.1.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Per (Parte 1)  
(Titolo e nome)

\_\_\_\_\_

Per (Parte 2)  
(Titolo e nome)

\_\_\_\_\_